

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” *Provincia di Piacenza*

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

.....

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA E IL COMUNE DI ALSENO PER L’UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ ART. 23 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022.

L’anno **Duemilaventiquattro** questo giorno **28** del mese di **novembre** alle ore **18,40** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita presso il comune di Castell’Arquato nella Sala consiliare Palazzo del Podestà’ .

SONO PRESENTI I SIGNORI:

ROCCHETTA	IVANO	SINDACO DI CASTELL’ARQUATO
VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO
MOLINARI	GIANLUIGI	SINDACO DI VERNASCA

SONO ASSENTI I SIGNORI:

= = = =

Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa **Luna Baudini** ;

Il sig. Ivano Rocchetta, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA UNIONE

Premesso:

che, con note del 28.10.2024 e del 30.10.2024, registrata al protocollo dell'Ente con n. 6486 del 29.10.2024 e n. 6565 del 31.10.2024, il Comune di Alseno ha richiesto a questa Unione il rilascio di formale autorizzazione all'utilizzo della dipendente dr.ssa Sara Gruppi, dal 01 dicembre 2024 al 31 maggio 2025, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 per n. sei (6) ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo,

che la predetta dipendente, assunta con contratto a tempo indeterminato full time dall'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda, per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo congiunto, in via temporanea e parziale, presso il Comune di Alseno ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022.;

che può, altresì, assentirsi all'utilizzo parziale da parte del Comune di Alseno del citato dipendente, per:6 ore nell'ambito dell'orario d'obbligo (con rimborso al all'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda) per il periodo dicembre / maggio 2025, rinnovabile previa richiesta del Comune di Alseno;

Richiamati, a tal fine:

l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

l'art. 1, comma 413 della L. n. 288/2012 (Legge di stabilità 2013) che prevede che, a decorrere dal 01.01.2013, i provvedimenti con i quali sono disposte assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, sono adottati di intesa tra le amministrazioni coinvolte, con l'assenso del dipendente interessato;

l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che dispone che " In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici

o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento...";

l'art. 1, comma 124, della L. 30/12/2018, n. 145, il quale ha espressamente previsto che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022, che – sostanzialmente confermando il previgente art. 14 del CCNL 22/01/2004 – prevede che: *“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione. 3. ...(omissis)...”;*

i principi espressi dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG10/2020, nel solco dell’interpretazione enunciata dalla medesima Sezione nella precedente deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, in cui si è affermato che l’istituto previsto dall’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale o un’assunzione;

Dato atto e considerato:

che l’assegnazione temporanea di un dipendente presso altro ente, ai sensi dell’art. 30, comma 2- sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro originario, né configura un diverso e nuovo rapporto di impiego, ma una semplice modificazione temporanea dell’oggetto dello stesso, atteso che il dipendente è tenuto a prestare la propria attività lavorativa in favore di un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, senza estinzione dell’originario rapporto di lavoro;

che il personale utilizzato in convenzione ex art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 dipende funzionalmente dall’Ente in cui presta servizio ed è tenuto, pertanto, ad osservare orario di lavoro ed istituti giuridici vigenti presso l’Ente stesso;

che, per effetto di quanto previsto dalle surrichiamate fonti normo-contrattuali, nel caso di utilizzo in convenzione, il trattamento economico fisso e continuativo è corrisposto in favore del dipendente dall’Amministrazione di appartenenza, con successivo rimborso,

da parte dell'Ente utilizzatore, in misura proporzionale al tempo di lavoro prestato presso di esso dal medesimo dipendente;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

l'art. 23 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16.11.2022; l'art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge

**DELIBE
RA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Alseno con note del 28.10.2024 e del 30.10.2024, registrata al protocollo dell'Ente con n. 6486 del 29.10.2024 e n. 6565 del 31.10.2024;
2. conseguentemente, acquisita la disponibilità del dipendente interessato:
 - a) di prestare assenso all'utilizzo temporaneo e parziale, da parte del Comune di Alseno, della dipendente dr.ssa Sara Gruppi, per n. 6 ore settimanali nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo, dal 01.12.2024 e sino al 30.05.2025, salvo recesso anticipato per sopravvenute esigenze organizzative di questo Ente e rinnovabile previa richiesta da parte del Comune di Alseno;
 - b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra L'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda e il Comune di Alseno, per ciò che attiene alla durata del rapporto convenzionale in oggetto e al riparto dei relativi oneri di spesa, proporzionati al tempo di lavoro prestato dal dipendente presso ciascuno;
 - c) di dare atto che la validità della Convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata, previa richiesta del predetto Comune di Alseno;
3. di prendere atto che le somme che il Comune di Alseno dovrà versare all'Unione Alta Val d'Arda per l'utilizzo in Convenzione del dipendente in oggetto, sono le seguenti:

Anno	Retribuzione (inclusa 13°)	OORR	IRAP	Totale
Dal 01.12.24 al 31.05.24	1.933,92 €	596,07 €	164,35 €	2.693,94 €
Totale	1.933,92 €	596,07 €	164,35 €	2.693,94 €

4. di dare atto:

- che il dipendente in questione, per la parte di orario di lavoro d'obbligo prestato in favore del Comune di Alseno, dipende funzionalmente dall'Ente utilizzatore;
- che, per la durata della convenzione ex art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, il trattamento economico in godimento sarà erogato dall'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda, con successivo obbligo di rimborso, da parte del Comune di Alseno (Ente utilizzatore), della spesa sostenuta, in misura corrispondente al tempo di lavoro prestato presso il predetto Ente, oltre i relativi oneri riflessi;

5. di demandare al Responsabile del Finanziario e Risorse umane gli adempimenti successivi finalizzati all'esecuzione della presente deliberazione, anche ai fini della pubblicazione nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente";

6. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Alseno e al dipendente interessato. Successivamente

La Giunta Unione

con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA E IL COMUNE DI ALSENO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL' ART. 23 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. MARIAROSA RIGOLLI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. MARIAROSA RIGOLLI

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione
N. 30 del 28-11-2024**

IL PRESIDENTE
sig. Ivano Rocchetta

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dssa Luna Baudini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **4-12-2024---**

Addi : -

Il Segretario dell'Unione
dssa Luna Baudini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

☐

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

☒

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Addi

Il Segretario..dell'Unione
dssa Luna Baudini

CONVENZIONE TRA L'UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA E IL COMUNE DI ALSENO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL' ART. 23 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022.

L'anno 2024 addì _____ del mese di

TRA

L'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda, con sede in Castell'Arquato (PC) P.zza Municipio n. 3, C.F. 01669510339, rappresentato da **Rigolli Mariarosa**, in qualità di Responsabile del Servizio **Finanziario e Risorse Umane** domiciliato per la sua carica presso la sede, in esecuzione della delibera di Giunta dell'Unione n. ____ del ____/____/2024;

E

Il Comune di Alseno, con sede in Alseno (PC) via XXV Aprile n. 1, C.F. 00215780339, rappresentato dall'Avv. Emiliano Lommi, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, domiciliato per la sua carica presso la sede, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____/____/2024;

Richiamato integralmente l'art.23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, che dispone:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le

retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018;

Considerato che l'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda e il Comune di Alseno intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Alseno, della dipendente Dott.ssa Sara Gruppi, Funzionario Assistente Sociale – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (ex cat.D1), per ricoprire il ruolo di Funzionario Assistente Sociale nel Servizio Socio Educativo del Comune di Alseno (area minori);

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, della dipendente Dott.ssa Sara Gruppi, già in servizio a tempo indeterminato presso l'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda, inquadrata nel profilo di Assistente Sociale – Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, da parte del Comune di Alseno, per lo svolgimento di identiche funzioni, durante il normale orario di lavoro.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi al Servizio Socio Educativo (area minori) ed a sopperire alle necessità di personale del Comune di Alseno.

3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 CCNL 16.11.2022.

ART. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata dal 1.12.2024 al 31.05.2025. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Alseno, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente opererà presso il Comune di Alseno per n. 6 ore settimanali, nella giornata di _____, salvo diversi accordi tra gli enti per esigenze di servizio.

ART. 4 – Gestione del personale distaccato

1. L'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda ed il Comune di Alseno concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.
3. L'orario di lavoro eventualmente eccedente svolto presso il Comune di Alseno dovrà comunque essere organizzato, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.
4. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dall'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale del Comune di Alseno. La concessione di ferie, permessi, ecc., dovrà essere in tutti i modi concertata tra gli enti in relazione all'impatto che l'assenza può produrre sull'organizzazione del lavoro, nella persona dei due responsabili dell'attuazione della convenzione. Il Comune di Alseno avrà l'onere di comunicare all'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda, qualora ricadente nelle giornate di comando, le assenze a qualunque titolo (sciopero, malattia...) per gli eventuali adempimenti conseguenti

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. L'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Alseno.
3. Ciascuno dei due Enti riconoscerà alla dipendente il trattamento accessorio spettante alla stessa in funzione delle attività effettivamente svolte presso la singola Amministrazione e secondo le previsioni del Ccnl nonché del CCI di ciascuna, riproporzionandola in base alle ore prestate in proprio favore.
4. Il Comune di Alseno provvederà a rimborsare all'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda il trattamento economico fisso e continuativo con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione, entro il mese successivo alla scadenza della convenzione o comunque a seguito di richiesta da parte dell'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda.
5. Gli oneri derivanti dal conferimento di incarico di EQ di cui all'art.16 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, saranno a corrisposti dall'ente utilizzatore, la retribuzione di posizione e risultato corrisposte in base ai criteri dallo stesso stabiliti, come previsto dal comma 5, art.23 del medesimo CCNL;

5. Le spese di missione effettuate dal dipendente nell'interesse del Comune di Alseno ed inerenti all'attività di tale Comune, saranno direttamente a carico del Comune stesso.

Art. 6 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la medesima durata.
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART. 7- Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, _____

Per l'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda

Rag.. **Mariarosa Rigolli**

Per il Comune di Alseno
Avv. Emiliano Lommi

Per accettazione:
Il Dipendente dell'Unione Comuni Montani Alta Val D'Arda
Dott.ssa Sara Gruppi
